

Comune di Colobraro  
Provincia di Matera

**Regolamento per la disciplina  
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

**Approvato con  
deliberazione del  
Consiglio Comunale  
n. 31 del 29.09.2020**

**DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE**

<b>Art. 1</b>	<i>Presupposto</i>	<b>3</b>
<b>Art. 2</b>	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	<b>3</b>
<b>Art. 3</b>	<i>Soggetti passivi</i>	<b>3</b>
<b>Art. 4</b>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<b>3</b>
<b>Art. 5</b>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<b>4</b>
<b>Art. 6</b>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	<b>5</b>
<b>Art. 7</b>	<i>Rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>	<b>5</b>
<b>Art. 8</b>	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>	<b>6</b>
<b>Art. 9</b>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	<b>6</b>
<b>Art. 10</b>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<b>6</b>
<b>Art. 11</b>	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	<b>7</b>
<b>Art. 12</b>	<i>Piano finanziario</i>	<b>7</b>
<b>Art. 13</b>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	<b>8</b>
<b>Art. 14</b>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	<b>8</b>
<b>Art. 15</b>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<b>8</b>
<b>Art. 16</b>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	<b>9</b>
<b>Art. 17</b>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<b>9</b>
<b>Art. 18</b>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<b>10</b>
<b>Art. 19</b>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<b>10</b>
<b>Art. 20</b>	<i>Zone non servite</i>	<b>10</b>
<b>Art. 21</b>	<i>Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	<b>11</b>
<b>Art. 22</b>	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	<b>11</b>
<b>Art. 23</b>	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	<b>11</b>
<b>Art. 24</b>	<i>Contributi straordinari da altri Enti</i>	<b>12</b>
<b>Art. 25</b>	<i>Tributo giornaliero</i>	<b>12</b>
<b>Art. 26</b>	<i>Tributo provinciale</i>	<b>12</b>
<b>Art. 27</b>	<i>Riscossione</i>	<b>12</b>
<b>Art. 28</b>	<i>Dichiarazione TARI</i>	<b>13</b>
<b>Art. 29</b>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<b>15</b>
<b>Art. 30</b>	<i>Funzionario responsabile</i>	<b>15</b>
<b>Art. 31</b>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<b>15</b>
<b>Art. 32</b>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<b>16</b>
<b>Art. 33</b>	<i>Importi minimi</i>	<b>16</b>
<b>Art. 34</b>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<b>17</b>
<b>Art. 35</b>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<b>17</b>
<b>Art. 36</b>	<i>Norma di rinvio</i>	<b>17</b>
<b>Art. 37</b>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<b>17</b>

## **ART. 1 PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 3 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

## ART. 5

### LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- unità immobiliari destinate a civile abitazione (categoria A, escluso A/10), prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti per utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), nonché prive di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti Uffici Anagrafici;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

#### Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali di tipo commerciale, artigianale, industriale, a destinazione speciale o per servizi (categorie catastali B, C1, C3, C4, C5, D), privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica, e, altresì, non dotate di atti assentivi o autorizzativi da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o di dichiarazione rilasciata dal titolare a Pubbliche Autorità. L'esclusione è concessa qualora, oltre alle suddette condizioni, l'immobile non costituisca la sede legale o il domicilio fiscale di operatori economici;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

## **ART. 6**

### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate, come acquisite agli dell'ufficio.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a metri 1.20.
5. La superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

## **ART. 7**

### **RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui si generano contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
3. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
4. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.